



CITTÀ DI NARNI

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE **REGISTRO GENERALE N. 83**

UFFICIO UFFICIO SUAPE
N. 39 DEL 30-04-2020

Oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riapertura e modalità di fruizione dei parchi e giardini pubblici e dei percorsi ciclabili e pedonali.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile,

IL SINDACO

RICHIAMATI i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 5, comma 4, che sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità;

RAMMENTATO che con precedente Ordinanza n. 8 del 12/03/2020, n. 45 R.G. preso atto dell'aggravamento della diffusione del COVID-19 sul territorio regionale, disponeva la chiusura di tutti i parchi pubblici, aree gioco, centri civici e cimiteri del territorio comunale;

CONSIDERATO che il DPCM 26/04/2020, tra le altre misure ha disposto, a partire dal 4 maggio, la riapertura dei parchi pubblici secondo specifiche regole.

EVIDENZIATO che, più precisamente, l'Art. 1 del DPCM alle lettere d), e), f) puntualizza le condizioni per la riapertura e le modalità di fruizione di tali aree pubbliche o private, dando mandato ai Sindaci di disporre la chiusura di quelle aree ove non fosse possibile far rispettare quanto previsto dal Decreto, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus. Il rispetto di tali condizioni rappresenta la condizione *sine qua non* per consentirne la fruizione da parte della popolazione.

DATO ATTO che il Sindaco, verificate le condizioni di controllo ritenute essenziali per consentire la fruizione dei Parchi e dei percorsi ciclabili e pedonali, in ottemperanza al dettato della norma, ha individuato alcune aree che dovranno restare chiuse per l'impossibilità di garantire assembramenti e distanze interpersonali:

ORDINA

1) La riapertura dei parchi e giardini pubblici e dei percorsi ciclabili e pedonali all'interno del territorio Comunale, a far data dal 4 maggio 2020, nel puntuale rispetto delle condizioni riportate nei punti seguenti.

2) Sono nuovamente accessibili i parchi e giardini pubblici della Rocca e di San Girolamo a Narni centro Storico, del Parco B. Donatelli e del Campo Scuola a Narni Scalo, il percorso ciclo pedonale delle Gole del Nera;

3) Restano chiuse e ne è interdetto l'accesso e l'utilizzo, in forza della lettera e) art. 1 DPCM 26/04/2020 le seguenti aree:

- Giardini di San Bernardo nel Centro Storico, per le caratteristiche fisiche del luogo e le attrezzature gioco che lo connotano;
- Area attrezzata per il gioco dei bimbi dei giardini di San Girolamo;
- Area attrezzata per il gioco bimbi nei pressi della Rocca;
- Area attrezzata per il gioco bimbi in fregio alla Via di Berardozzo;
- Area attrezzata per il gioco dei bimbi del Parco dei Pini a Narni Scalo;
- Area attrezzata per il gioco dei bimbi limitrofa alla Piazza Camerini;
- Area attrezzata per il gioco dei bimbi in Via Toiano secondo;
- Area attrezzata per il gioco bimbi nei pressi del Centro civico di Cigliano;
- Area attrezzata per il gioco bimbi nei pressi del Centro Civico di Capitone;
- Area attrezzata per il gioco bimbi nei pressi del Centro Civico di Vigne;
- Area attrezzata per il gioco bimbi nei pressi del Centro Civico di Itieli;
- Area attrezzata per il gioco bimbi nei pressi del Centro Civico di Ponte San Lorenzo.

4) All'interno dei parchi e giardini pubblici e lungo i percorsi ciclabili e pedonali è vietata ogni forma di assembramento di persone, nonché l'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

5) All'interno dei parchi e giardini pubblici e lungo i percorsi ciclabili e pedonali non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa ed è quindi vietato lo stazionamento continuativo nello stesso luogo sia dei singoli che di gruppi di persone;

6) All'interno dei parchi e giardini pubblici e lungo i percorsi ciclabili e pedonali all'aperto è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

7) Le aree a parco, a giardino, i percorsi resi nuovamente fruibili alla cittadinanza, saranno soggetti a controllo da parte della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine per assicurare il massimo rispetto delle condizioni sopra riportate. Il mancato rispetto da parte dei fruitori della normativa e della presente Ordinanza ne comporterà la temporanea chiusura.

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000– T.U.E.L., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Narni, ai fini della generale conoscenza.


Viene trasmesso alla Prefettura di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni e al Comando Carabinieri Forestali di Terni.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Umbria.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della

Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Francesco De Robertis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco De Robertis', written in a cursive style.

Letto e sottoscritto a norma di Legge

Il Sindaco
f.to De Rebotti Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal al
Lì

Il Segretario Comunale
f.to Chieruzzi Paolo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.